



Comune di Mombaruzzo

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.49

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018.

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di dicembre alle ore undici e minuti tre nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco	Sì
2. BERTALERO ANGELA - Vice Sindaco	Sì
3. GALLO GIORGIO - Consigliere	Giust.
4. GANDINO LUIGI - Consigliere	Sì
5. GIACOBBE LUCA - Consigliere	Sì
6. MIGLIARDI MARIA ANGELA - Consigliere	Sì
7. MORESI PATRICK - Consigliere	Sì
8. OLIVIERI GIOVANNA - Consigliere	Sì
9. PIANA ARMANDO ERMINIO - Consigliere	Giust.
10. SCARRONE CARLA LUIGINA - Consigliere	Sì
11. ZOCCOLA CARLO FRANCESCO - Consigliere	Sì

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MONTI dott. ALFREDO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il geometra SPANDONARO GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- vista la propria deliberazione numero 40 in data 29/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si procedette alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute ex articolo 24 del decreto legislativo 19/8/2016, numero 175 e s.m.i.;
- dato atto che a norma degli articoli 20 e 26, comma 11, del suddetto decreto legislativo è fatto obbligo alle amministrazioni di procedere entro il 31 dicembre 2019 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018;
- considerato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (articolo 4, comma 1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- atteso che il comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P. ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4, comma 3, T.U.S.P.);
- tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia approvato un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione per le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
 - 2) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - 3) previste dall'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.;
- considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate da questo comune, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute;
- ritenuto di confermare la partecipazione a "GAIA S.P.A." ed "ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.";

- dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e), del decreto legislativo numero 267/2000 e dell'articolo 10 T.U.S.P;
- visto l'articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 (allegato "A");
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) di approvare la ricognizione, di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Mombaruzzo alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da allegato "B" alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del "piano operativo di razionalizzazione";
- 2) di dare atto che non sussistono condizioni normative che impongano azioni di razionalizzazione;
- 3) di dare atto che questa deliberazione, sarà pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

* * * * *

allegato "A" alla d.c.c. n. 49/2019

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018" ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Mombaruzzo, 16/12/2019

IL RESPONSABILE
F.to: MONTI ALFREDO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE

Mombaruzzo, 16/12/2019

IL RESPONSABILE
F.to: MONTI ALFREDO

VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE

Mombaruzzo, 16/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MONTI ALFREDO

Allegato B alla d.c.c. 49/2019

DENOMINAZIONE	SEDE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	OGGETTO SOCIALE
Gestione Ambiente Integrata dell'Astigiano S.p.a. G.A.I.A. s.p.a.	Via Brofferio 48 Asti	0,12%	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali.
Acquedotto Valtiglione S.p.a.	Frazione S.Marzanotto 321 Asti	4,06%	Servizio Idrico Integrato
Gruppo di Azione Locale – GAL – Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità- Soc. Coop. a r.l. (1)	Via Roma 13 Costigliole d'Asti	1,96%	Promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori sud astigiani

(1) Ente escluso dalla razionalizzazione periodica ai sensi della modifica apportata all'articolo 26 del TUSP (aggiungendo il comma 6-bis)

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to: SPANDONARO GIOVANNI

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/12/2019 al 07/01/2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Mombaruzzo, li 23/12/2019

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Mombaruzzo, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO